

Serie Straordinaria Inserzioni - Lunedì 29 novembre 2010



**Regione
Lombardia**

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

Statuto Azienda Speciale Consortile «Medio Olona Servizi alla Persona»

Approvato dall'Assemblea Consortile
nella seduta del 5 marzo 2010
con deliberazione n. 6.

STATUTO

INDICE

Titolo I

COSTITUZIONE, FINALITÀ, PARTECIPAZIONE

- Art. 1 - Costituzione e denominazione
 Art. 2 - Scopo e finalità
 Art. 3 - Gestione di servizi
 Art. 4 - Criteri di partecipazione al voto assembleare
 Art. 5 - Contratti di servizio
 Art. 6 - Accoglimento di nuovi soci

Titolo II

ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

- Art. 7 - Organi
 Art. 8 - Composizione dell'assemblea
 Art. 9 - Prima seduta dell'assemblea - Presidenza
 Art. 10 - Attribuzioni dell'assemblea
 Art. 11 - Convocazioni dell'assemblea
 Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea
 Art. 13 - Astensione obbligatoria dal voto assembleare
 Art. 14 - Maggioranza qualificata
 Art. 15 - Il presidente e il vice presidente dell'assemblea
 Art. 16 - Consiglio di amministrazione
 Art. 17 - Requisiti per la nomina
 Art. 18 - Durata in carica
 Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
 Art. 20 - Convocazione e sedute del Consiglio di amministrazione
 Art. 21 - Presidente del Consiglio di amministrazione
 Art. 22 - Direttore
 Art. 23 - Attribuzione del direttore
 Art. 24 - Il revisore dei conti
 Art. 25 - Rapporti con il terzo settore e con gli attori istituzionali
 Art. 26 - Il regolamento di organizzazione

Titolo III

FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 27 - Contabilità e bilancio
 Art. 28 - Disciplina generale dei contratti

Titolo IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

- Art. 29 - Subentro nei contratti in essere
 Art. 30 - Disposizioni finali
-

Titolo I

COSTITUZIONE, FINALITÀ, PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. I Comuni dell'Ambito Sociale della Valle Olona, Castellanza, Marnate, Olgiate Olona, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Fagnano Olona, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000 costituiscono, a seguito di specifica convenzione, un'azienda speciale consortile per i servizi alla persona denominata Azienda Speciale Consortile «Medio Olona Servizi alla Persona» di seguito, per brevità, chiamata «Azienda» per l'esercizio di attività funzioni e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 3.

2. L'Azienda è ente strumentale dei Comuni aderenti ed è dotata di personalità giuridica e d'autonomia gestionale.

3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 - Scopo e finalità

La costituzione dell'Azienda è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni, ivi comprese le attività di promozione sociale e benessere in favore dei cittadini residenti nel proprio territorio.

L'attività dell'Azienda è volta alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e frammentazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito territoriale;
- garantire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
- assicurare ai cittadini interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi;
- migliorare il sistema di erogazione dei servizi sul piano assistenziale sviluppando approcci specialistici volti a migliorare la qualità dei servizi erogati;
- individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità della persona e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, gli interventi educativi e di prevenzione, le politiche attive del lavoro;
- collaborare attivamente con il terzo settore nella progettazione e gestione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione, in via sussidiaria, fra pubblico e privato;
- collaborare, in via permanente, con il sistema dei servizi sanitari del territorio, anche ai fini di garantire la massima integrazione con i servizi alla persona nel loro complesso.

Art. 3 - Gestione dei servizi

L'Azienda eroga i servizi alla persona nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio dei Comuni soci con particolare riferimento alle fasce deboli afferenti alle aree minori e famiglia, anziani, disabili, adulti in difficoltà e nuove povertà, ivi compresi interventi di formazione e orientamento.

L'Azienda è abilitata a gestire anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei Comuni dell'Ambito.

I Comuni soci possono nel tempo conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza qualora ritengano opportuno gestirli a livello sovracomunale ed associato, ampliando l'elenco dei servizi e delle attività in favore delle persone in considerazione del mutare dei bisogni e delle dinamiche sociali.

Con successivi atti sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite. Le progettazioni riferite alla legge 328/2000 e alle leggi di settore dovranno essere rispondenti agli indirizzi espressi dall'assemblea dei soci.

Le funzioni della società sono esercitate in attuazione della normativa generale e di settore.

L'Azienda esercita la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso l'acquisto di servizi e di prestazioni da terzi.

L'Azienda avente capitale pubblico dovrà attenersi a quan-

Azienda Speciale Consortile «Medio Olona Servizi alla Persona»

to previsto nel d.lgs. n. 163/2006 e nel d.p.c.m. 30 marzo 2001 relativamente all'affidamento dei lavori, servizi e forniture.

L'Azienda potrà avvalersi, in via sussidiaria, della valorizzazione dell'iniziativa privata di associazioni, volontariato, cooperative sociali, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

L'Azienda orienta la propria attività a criteri di economicità, appropriatezza, qualità ed equità.

Art. 4 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni ente è rappresentato nell'assemblea dal proprio Sindaco o da suo delegato.

Ogni rappresentante è portatore di un voto proporzionale in base alle quote possedute.

Art. 5 - Contratti di servizio

I rapporti tra i Comuni soci e l'Azienda sono regolati da contratti di servizio che prevedono, tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, i risultati attesi, l'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, la durata dell'affidamento, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca dei servizi da parte dei Comuni.

Art. 6 - Accoglimento di nuovi soci

È ammessa esclusivamente l'adesione di nuovi soci quali Comuni o enti locali che ne facciano richiesta purché territorialmente limitrofi e/o interessati alla partecipazione all'attività della Azienda.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.

TITOLO II ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Azienda:

- l'assemblea;
- il presidente e vice-presidente dell'assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il direttore.

È organo di controllo dell'Azienda il revisore dei conti.

Art. 8 - Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni soci o loro delegati preferibilmente in via permanente.

La delega viene rilasciata dal rappresentante legale dell'ente per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino ad espressa revoca che potrà avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione per iscritto al presidente dell'assemblea.

È altresì consentita la delega a tempo determinato o per una singola riunione.

In caso di cessazione del rappresentante legale dell'ente dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'assemblea spetta temporaneamente al soggetto che, in base alla legge e allo statuto dell'ente locale, ha attribuito la funzione vicaria fino alla nomina del nuovo rappresentante legale.

L'assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 9 - Prima seduta dell'assemblea - Presidenza

La prima seduta è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed è presieduta dallo stesso.

Nella prima seduta, l'assemblea delibera la presa d'atto della propria regolare costituzione ed elegge il presidente e il vice presidente fra i rappresentanti dei Comuni soci.

Art. 10 - Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea rappresenta la diretta espressione dei soci ed esercita funzioni di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo.

Spetta in particolare all'assemblea:

- elezione del presidente e del vice-presidente fra i suoi componenti;
- elaborazione delle linee programmatiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dall'art. 2 del presente Statuto;

- nomina e revoca del revisore dei conti;
- nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- decisioni in merito al compenso del revisore dei conti;
- approvazione degli atti fondamentali;
- ammissione di altri enti all'Azienda;
- approvazione del piano programma;
- approvazione dei bilanci economici di previsione annuale e pluriennale;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- modifiche statutarie;
- scioglimento;
- nuove ammissioni di enti all'Azienda;
- disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
- contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'assemblea;
- approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura;
- acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permuta;
- attività di indirizzo e controllo circa l'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Consiglio di amministrazione;
- adozione di ogni direttiva, su qualunque materia ed argomento attinente alla gestione della azienda.

Delle deliberazioni assunte si dà atto in apposito verbale; con la trasmissione del verbale, viene data comunicazione ai Comuni soci.

Art. 11 - Convocazioni dell'assemblea

L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare bilancio preventivo annuale ed il bilancio di esercizio dell'Azienda.

L'assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo presidente o quando ne facciano richiesta tre o più componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione, con contestuale messa a disposizione degli atti.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea e le proprie deliberazioni si intendono validamente adottate allorché siano presenti tutti i soci e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea viene convocata dal suo presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero via fax, ovvero posta elettronica con conferma di ricevimento o attraverso altre idonee forme approvate dall'assemblea, da inviarsi ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante fax o attraverso altre idonee forme approvate dall'assemblea.

Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 66% del capitale sociale:

In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'assemblea può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima seduta.

L'assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita con la presenza del 51% del capitale sociale.

Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti espressi, fatti salvi i casi di seguito previsti, per i quali è richiesta la maggioranza del 66% del capitale sociale.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto; unica eccezione al metodo dello scrutinio segreto nelle votazioni riguardanti persone attiene alla revoca del presidente che avviene con delibera motivata adottata a scrutinio palese per alzata di mano.

Alle sedute dell'assemblea partecipa, senza diritto di voto, il direttore con funzioni di segretario verbalizzante, salvo che l'assemblea non nomini un diverso segretario.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Alle sedute dell'assemblea possono essere invitati i dirigenti, i tecnici ed esperti anche estranei all'Azienda per l'esame di particolari materie o progetti.

Art. 13 - Astensione obbligatoria dal voto assembleare

Gli enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

Parimenti, la quota degli enti tenuti all'astensione obbligatoria, viene dedotta ai fini del calcolo del *quorum* necessario per la validità della seduta e della votazione.

Art. 14 - Maggioranza qualificata

È comunque necessaria la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a) nomina del presidente e del vice-presidente dell'assemblea;
- b) nomina del Consiglio di amministrazione;
- c) nuove ammissioni di enti all'Azienda;
- d) modifiche statutarie;
- e) scioglimento;
- f) approvazione, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
- g) revoca del presidente e del vice-presidente dell'assemblea;
- h) revoca del Consiglio di amministrazione.

Per le nomine di cui alla lettera a) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.

Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati doppi dei membri da eleggere.

Art. 15 - Il presidente e il vice-presidente dell'assemblea

Il presidente e il vice-presidente dell'assemblea sono eletti comunque con le maggioranze di cui all'articolo precedente, fra i suoi componenti.

Per l'elezione del presidente e del vice-presidente ciascun componente dell'assemblea può esprimere una sola preferenza per il presidente e una per il vice-presidente.

Ciascun componente dell'assemblea può candidarsi alla carica di presidente e vice-presidente.

Il presidente e il vice-presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il presidente e il vice-presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata da un numero di soci rappresentanti almeno il 66% del capitale sociale dell'Azienda, che non può essere messa a votazione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione.

Il presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'assemblea e formula l'ordine del giorno;
- sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'assemblea;
- adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'assemblea;
- compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'assemblea.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché sino alla nomina del nuovo presidente nel caso di dimissioni o decadenza del presidente stesso dalle sue funzioni.

Art. 16 - Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a sette membri compreso il presidente.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con la maggioranza di cui al precedente art. 14.

La nomina del presidente deve avvenire con votazione separata e prima di quella degli altri componenti.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di vacanza del posto, di sua temporanea assenza o impedimento. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il vice-presidente le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere più anziano di età.

I componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Art. 17 - Requisiti per la nomina

Il presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea fuori dal proprio seno, tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e siano fornite di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti.

Art. 18 - Durata in carica

Il presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica per tre anni e cessano dalla carica per:

- scadenza;
- dimissioni;
- decadenza;
- revoca.

La revoca dalla carica di presidente e di componente del Consiglio di amministrazione è disposta dall'assemblea, per gravi carenze gestionali, con la maggioranza di cui al precedente art. 14.

I componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificazione scritta, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita con pronuncia del Consiglio di amministrazione.

Nel caso sia necessario sostituire il presidente o i componenti del Consiglio di amministrazione, per qualsiasi causa anticipatamente cessati dalla carica, l'assemblea deve essere convocata per la surroga entro 60 gg. dalla cessazione.

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione:

- a) predispone le proposte di deliberazione dell'assemblea;
- b) sottopone all'assemblea i piani e programmi annuali;
- c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

Competono inoltre al Consiglio di amministrazione:

- a) la nomina del vice-presidente;
- b) la nomina del direttore;
- c) il conferimento, su proposta del direttore, di incarichi, servizi o unità operative, secondo l'organizzazione della struttura organizzativa;
- d) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- e) le determinazioni in ordine ad appalti di lavori e forniture, in relazione a specifici indirizzi emanati dall'assemblea consortile;
- f) la predisposizione di atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea consortile;
- g) ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il presidente creda opportuno investirlo;
- h) la definizione del piano programma, dei bilanci preventivi e dei relativi piani finanziari;
- i) la dotazione organica dei servizi;
- j) la definizione del regolamento inerente la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- k) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente statuto ed, in generale, ogni provvedimento necessario alla gestione amministrativa dell'azienda, che non sia riservato per statuto all'assemblea consortile o al direttore.

Art. 20 - Convocazione e sedute del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.

La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri, il direttore o il revisore.

Il Consiglio si riunisce nella sede dell'azienda consortile o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, il quale deve essere inviato ai consiglieri almeno 5 gg. prima della data fissata per la riunione. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 24 ore.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti compreso il presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti con votazioni espresse in forma palese.

A parità di voti prevale quello del presidente, o in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce.

Azienda Speciale Consortile «Medio Olona Servizi alla Persona»

I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, ma non nel numero dei votanti.

Le sedute convocate e tenute senza le formalità previste al 2° comma sono valide se sono presenti tutti i consiglieri.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio con voto consultivo con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.

Il revisore dei conti partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio in cui si deliberi in ordine al piano programma, al bilancio annuale di previsione e pluriennale, al bilancio di esercizio e ogni volta in cui sia invitato dal presidente del Consiglio.

Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi ad oggetti posti all'ordine del giorno.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto processo verbale dal direttore che funge da segretario, salvo che il Consiglio di amministrazione scelga un altro segretario.

Tali verbali trascritti in apposito libro sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 21 - Presidente del Consiglio di amministrazione

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda consortile di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è l'organo di raccordo tra l'assemblea e il Consiglio di amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità dell'attività dell'Azienda consortile.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- b) coordina l'attività dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- c) conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- d) vigila sul buon andamento dell'Azienda consortile e sull'operato del direttore;
- e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- f) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti del Consiglio di amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
- g) cura i rapporti con gli enti consorziati.

Art. 22 - Direttore

L'incarico di direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico del settore enti locali o di diritto privato o attraverso contratti di lavoro autonomo o parasubordinato.

La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del presidente del Consiglio di amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

La scelta del direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'assemblea consortile.

Art. 23 - Attribuzioni del direttore

Il direttore sovrintende alla organizzazione ed ha la responsabilità gestionale dell'azienda consortile.

Compete al direttore, quale organo di gestione dell'azienda consortile, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

In particolare, il direttore:

- vigila costantemente sulla gestione e sul funzionamento dei servizi e controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
- esegue le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- sottopone al Consiglio di amministrazione gli schemi di piano programma, del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;
- recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda consortile sulla base di quanto previsto dal regolamento di organiz-

zazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di amministrazione;

- partecipa, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio di amministrazione;
- esercita ogni altra funzione gestionale attribuitagli da norme legislative, regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di amministrazione.
- dirige il personale;
- convoca almeno trimestralmente i responsabili dei servizi sociali dei Comuni e si confronta per:
 - a) ricevere indicazioni sulla consistenza, sulla rilevanza e sulle priorità dei bisogni del territorio del singolo Comune;
 - b) ottenere proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate in coerenza con le risorse disponibili;
- fornisce ai responsabili dei servizi sociali dei Comuni tutte le informazioni e la documentazione richieste;
- rappresenta l'azienda consortile in tutte le sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal presidente;
- presiede alle aste e alle licitazioni;
- stipula i contratti;
- provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del consorzio entro i limiti previsti da apposita delibera del Consiglio di amministrazione e firma i relativi ordinativi d'incassi e di pagamento;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente del Consiglio di amministrazione.

Il direttore risponde del proprio operato al Consiglio di amministrazione.

Art. 24 - Il revisore dei conti

È nominato ai sensi di legge il revisore dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'azienda.

Al revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina da parte dell'assemblea.

Non può ricoprire la carica di revisore dei conti chi si trova in uno dei casi d'ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale e provinciale previsti dalla legge, nonché nelle ipotesi d'incompatibilità di cui all'art. 2399, comma 1°, del c.c.

Esso dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

Il revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

Il revisore dei conti esprime pareri sulla proposta di bilancio economico annuale e pluriennale, sul bilancio di esercizio e sul piano programma.

Inoltre esercita il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c.

Gli atti del revisore dei conti vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 25 - Rapporti con il terzo settore e con gli attori istituzionali

I rapporti e la partecipazione alla vita della società dei soggetti del così detto «terzo settore» e degli attori istituzionali del territorio sono definiti con apposito atto approvato dall'assemblea e costantemente aggiornato alle esigenze emergenti, in un quadro di ampia partecipazione nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Art. 26 - Il regolamento di organizzazione

L'Azienda adotta un regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di amministrazione che ne descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi affidati.

In particolare il regolamento di organizzazione disciplina tutti gli aspetti che attengono all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, al reclutamento e allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla programmazione e pianificazione del lavoro, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, ai modi di erogazione dei servizi, al controllo, alla verifica e valutazione delle attività svolte.

L'Azienda opera attraverso personale distaccato dai Comuni o assunto mediante contratto di diritto pubblico del Settore enti locali o di diritto privato o attraverso contratti di lavoro autonomo o parasubordinato.

Titolo III FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 27 - Contabilità e bilancio

L'Azienda tiene una contabilità economico-patrimoniale secondo le indicazioni della normativa civilistica.

L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno solare.

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- il bilancio di previsione annuale e pluriennale correlato ai contratti di servizio;
- il bilancio di esercizio.

L'assemblea delibera entro ottobre il bilancio di previsione annuale ed, entro i termini di legge, il bilancio di esercizio dell'anno precedente.

Art. 28 - Disciplina generale dei contratti

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle locazioni ed ai servizi in genere la società provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle indicazioni in materia stabilite dall'assemblea.

La Azienda dovrà attenersi a quanto previsto nel d.lgs. n. 163/2006 e nel d.p.c.m. del 30 marzo 2001 relativamente all'affidamento dei servizi.

Titolo IV NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Subentro nei contratti in essere

I Comuni e l'Ambito Sociale adotteranno i provvedimenti necessari a facilitare la fase di transizione dalla gestione dei servizi attuata dai singoli Comuni e dell'Ambito, alla gestione da parte dell'azienda.

L'azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dal Comune di Castellanza in quanto ente capofila per la gestione dei servizi sociali o dagli altri Comuni facenti parte dell'ufficio di piano per i servizi ad essa conferiti, al momento dell'inizio della propria attività.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

